
Legge
tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(dell'8 novembre 2016)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 4 ottobre 2016 n. 7231 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 21 ottobre 2016 n. 7231R della Commissione speciale tributaria,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Appartenenza
economica.
1. Imprese,
stabilimenti
d'impresa,
fondi
e operazioni
immobiliari

Art. 3 cpv. 1 lett. d) (ripristino)

d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone.

Art. 12 cpv. 3 lett. c)

³Con il contribuente rispondono solidalmente:

- c) i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute da:
- un commerciante di immobili senza domicilio fiscale in Svizzera per l'attività di commercio di immobili siti nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. d)
 - un mediatore senza domicilio fiscale in Svizzera che funge da intermediario in operazioni immobiliari riguardanti immobili siti nel Cantone (art. 4 cpv. 1 lett. g)

Art. 42 cpv. 1

¹Gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. Se la decisione di stima è impugnata, il valore di stima che sarà contenuto nella decisione di stima cresciuta in giudicato ha valenza a partire dalla data di entrata in vigore della stima decretata dal Consiglio di Stato. Sono applicabili per analogia le procedure di revisione (art. 232-234) e di recupero d'imposta (art. 236-238a).

Art. 82 cpv. 1, 2, 3, 4 e 5

¹Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative è aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio.

²Abrogato

³Abrogato

⁴Abrogato

⁵Abrogato

Computo
delle perdite
aziendali

Art. 134a (nuovo) ¹In mancanza di altri redditi o utili, le perdite d'esercizio di un periodo fiscale sono computate con gli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale. Se dopo questo primo computo resta un'eccedenza, sono computate le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75.

²Le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75, sono anzitutto computate sugli utili d'esercizio o altri redditi imponibili ordinariamente e, in secondo luogo, sugli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale.

³Le perdite ai sensi dei capoversi 1 e 2, computabili sugli utili immobiliari della sostanza aziendale, sono ripartite in proporzione agli utili conseguiti su ciascun immobile venduto nel corso del periodo fiscale.

⁴Le perdite risultanti dopo le compensazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono riportate conformemente agli articoli 30 e 75.

⁵Nelle relazioni intercantonali ed internazionali, per la determinazione degli utili e delle perdite d'esercizio ai sensi dei capoversi 1 e 2, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Bellinzona, 8 novembre 2016

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 28 dicembre 2016 n. 238)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini